

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GIOVANNI PITRUZZELLA
presentate il 3 settembre 2020⁽¹⁾

Causa C-563/19 P

**Recylex SA,
Fonderie et Manufacture de Métaux SA,
Harz-Metall GmbH
contro
Commissione europea**

«Impugnazione – Intese – Prezzi d'acquisto dei rifiuti di batterie piombo-acido – Punto 26 della comunicazione sulla clemenza del 2006 – Immunità parziale – Criterio applicabile – Classificazione ai fini della riduzione dell'ammenda – Ordine cronologico»

1. Con l'impugnazione oggetto delle presenti conclusioni, Recylex SA, Fonderie et Manufacture de Métaux SA e Harz-Metall GmbH (in prosieguo, congiuntamente: «Recylex» o le «ricorrenti») chiedono l'annullamento della sentenza del 23 maggio 2019, Recylex e a./Commissione ⁽²⁾, con cui il Tribunale ha respinto il ricorso da esse introdotto contro la decisione della Commissione europea dell'8 febbraio 2017, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 101 TFUE ⁽³⁾ (in prosieguo: la «decisione contestata»).

2. La Corte è chiamata, nel quadro di tale impugnazione, a pronunciarsi, in particolare, sull'interpretazione del punto 26, terzo comma, della comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese ⁽⁴⁾ (in prosieguo: la «comunicazione sulla clemenza del 2006»), che prevede la concessione di un'immunità parziale dall'ammenda, con riferimento a taluni elementi dell'infrazione, alle imprese che soddisfano determinate condizioni. La Corte dovrà segnatamente chiarire in che misura i criteri di ammissione delle imprese all'immunità parziale prevista da tale disposizione siano state modificate rispetto alla precedente versione della comunicazione sulla clemenza ⁽⁵⁾ (in prosieguo: la «comunicazione sulla clemenza del 2002»), stante la diversa formulazione adottata dalla Commissione rispetto a quella che figurava al punto 23, terzo comma, di tale ultima comunicazione.

I. Contesto giuridico

3. La terza parte della comunicazione sulla clemenza del 2006 tratta delle riduzioni dell'ammenda. La sezione A, intitolata «Condizioni per qualificarsi ai fini di una riduzione dell'ammenda», comprende i punti da 23 a 26. Ai sensi del punto 23, «[l]e imprese che rivelano la loro partecipazione a un presunto cartello avente ripercussioni negative sulla Comunità, ma che non soddisfano i requisiti indicati nella precedente parte II [relativa all'immunità dall'ammenda], possono eventualmente beneficiare di una riduzione dell'importo dell'ammenda, rispetto a quello che altrimenti sarebbe loro inflitto». Conformemente al successivo punto 24, «[a]l fine di poter beneficiare di un simile trattamento, un'impresa deve fornire alla Commissione elementi probatori della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto agli elementi probatori già in possesso della Commissione». Il punto 25 definisce il concetto di «valore aggiunto». All'ultima frase di tale punto si precisa che «(...) sul valore degli elementi probatori presentati influisce la misura in cui altre fonti li corroborano, il che è necessario per poterli ritenere affidabili come prove a carico delle altre imprese implicate nel caso: agli elementi probatori concludenti è attribuito maggior valore rispetto a elementi probatori quali le dichiarazioni, che devono essere corroborate in caso di contestazione».

4. Il punto 26, primo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006 è redatto come segue:

«Nella decisione finale che adotta alla conclusione del procedimento amministrativo, la Commissione determina l'entità della riduzione dell'importo dell'ammenda di cui beneficerà l'impresa, rispetto a quello che altrimenti le sarebbe stato imposto. Rispettivamente per

- la prima impresa che fornisca elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo: riduzione del 30-50%,
- la seconda impresa che fornisca elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo: riduzione del 20 al 30%,
- le altre imprese che forniscano elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo: riduzione fino al massimo del 20%.»

5. Ai sensi del punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006 «[s]e l'impresa che chiede una riduzione dell'ammenda è la prima a presentare elementi probatori concludenti ai termini del punto [25], che serviranno alla Commissione per accertare altri fatti tali da accrescere la gravità o la durata dell'infrazione, la Commissione non terrà conto di questi elementi nel determinare l'importo di eventuali ammende da infliggere all'impresa che li ha forniti» (6).

6. Conformemente al punto 23, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2002 «(...) se un'impresa fornisce elementi di prova relativi a fatti in precedenza ignorati dalla Commissione che hanno un'incidenza diretta sulla gravità o la durata della presunta intesa, la Commissione non terrà conto di questi elementi nel determinare l'importo di eventuali ammende da infliggere all'impresa che li ha forniti».

II. Antecedenti della controversia

7. Gli antecedenti della controversia sono descritti, per quanto rileva ai fini della presente causa, ai punti da 1 a 11 e da 67 a 72 della sentenza impugnata.

8. Le ricorrenti sono società stabilite, rispettivamente, in Belgio, in Francia e in Germania, attive nella produzione di piombo riciclato e di altri prodotti (polipropilene, zinco e metalli speciali).

9. Con la decisione contestata, la Commissione ha constatato che Recylex ed altre tre imprese – Campine NV e Campine Recycling NV (in prosieguo, congiuntamente: «Campine»), Eco-Bat Technologies Ltd, Berzelius Metall GmbH e Société de traitement chimique des métaux SAS (in prosieguo, congiuntamente: «Eco-Bat») e Johnson Controls, Inc., Johnson Controls Tolling GmbH & Co. KG e Johnson Controls Recycling GmbH (in prosieguo, congiuntamente: la «JCI») – avevano partecipato, in violazione dell'articolo 101 TFUE, ad un'infrazione unica e continuata nel settore dell'acquisto di rifiuti di batterie piombo-acido per autoveicoli utilizzati ai fini della produzione di piombo riciclato, commessa nel periodo dal 23 settembre 2009 al 26 settembre 2012 e consistente in accordi e/o pratiche concordate aventi ad oggetto il coordinamento dei prezzi (v. articolo 1 della decisione contestata).

10. Le indagini hanno preso l'avvio a seguito di una domanda di immunità dall'ammenda ai sensi della comunicazione sulla clemenza del 2006, presentata da JCI in data 22 giugno 2012. Il 13 settembre 2012, la Commissione ha accordato un'immunità condizionale a tale impresa, ai sensi del punto 18 di detta comunicazione (considerando 29 della decisione contestata).

11. Dal 26 al 28 settembre 2012, la Commissione ha effettuato delle ispezioni nei locali di JCI, Recylex, Eco-Bat e Campine situati in Belgio, in Francia e in Germania (considerando 30 della decisione contestata).

12. Prima Eco-Bat, in data 27 settembre 2012, e poi Recylex, in data 23 ottobre 2012, hanno presentato una domanda di immunità o, in subordine, una domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda a norma della comunicazione sulla clemenza del 2006. In data 4 dicembre 2012, Campine ha a sua volta presentato una domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda in forza della stessa comunicazione (considerando 31 della decisione contestata).

13. Il 24 giugno 2015, la Commissione ha avviato il procedimento amministrativo nei confronti di JCI, Recylex, Eco-Bat e Campine e ha comunicato loro i relativi addebiti. Con lettera del medesimo giorno, la Commissione ha informato Eco-Bat e Recylex della sua conclusione provvisoria, secondo la quale gli elementi di prova che queste ultime avevano apportato costituivano un valore aggiunto significativo ai sensi dei punti 24 e 25 della comunicazione sulla clemenza del 2006 e, pertanto, della sua intenzione di ridurre l'importo dell'ammenda che sarebbe stata loro imposta. La Commissione ha altresì informato Campine della sua intenzione di non procedere ad una riduzione di ammenda nei suoi confronti (considerando 33 della decisione contestata).

14. Nella decisione contestata la Commissione ha imposto, in solido, alle ricorrenti un'ammenda di importo pari a EUR 26 739 000 per la loro partecipazione dal 23 settembre 2009 al 26 settembre 2012 all'infrazione constatata [v. articolo 1, paragrafo 1, lettera d) e articolo 2, paragrafo 1, lettera d)].

15. La Commissione si è pronunciata circa l'applicazione della comunicazione sulla clemenza del 2006 alle imprese responsabili dell'infrazione ai considerando da 384 a 411 della decisione contestata.

16. Essa ha, in primo luogo, riconosciuto a JCI il beneficio dell'immunità dalle ammende ai sensi del punto 8, lettera a), di tale comunicazione, dopo aver constatato che la

cooperazione di tale impresa soddisfaceva alle condizioni fissate al punto 12 di detta comunicazione (considerando da 384 a 386 della decisione contestata).

17. In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto che Eco-Bat fosse stata la prima impresa ad aver fornito elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo e le ha accordato la massima riduzione dell'importo dell'ammenda, pari al 50%, di cui al punto 26, primo comma, primo trattino, della comunicazione sulla clemenza del 2006 (considerando da 387 a 393 della decisione contestata).

18. In terzo luogo, la Commissione ha accordato a Recylex una riduzione dell'ammenda del 30% ai sensi del punto 26, primo comma, secondo trattino, della comunicazione sulla clemenza del 2006, ritenendo che Recylex fosse stata la seconda impresa ad aver fornito elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo relativi, in particolare: i) alle origini del cartello; ii) a diversi contatti anticoncorrenziali non riportati da altre imprese; iii) all'incontro multilaterale di Windhagen del 23 settembre 2009 che ha segnato l'inizio dell'infrazione e iv) a diversi contatti telefonici e scambi di messaggi tra la stessa Recylex e i suoi concorrenti (considerando da 394 a 399 della decisione contestata). La Commissione ha respinto gli argomenti di Recylex diretti ad ottenere una riduzione più importante dell'ammenda, dal 30% al 50%. In particolare, pur ammettendo che Recylex aveva per prima fornito spiegazioni circa l'incontro di Windhagen, la Commissione ha precisato che tali elementi riguardavano «questioni organizzative» e che essa aveva già acquisito durante l'ispezione presso Campine «prove concludenti» riguardo all'ordine del giorno e al contenuto di tale incontro (considerando 401 della decisione contestata che rinvia ai considerando 68 e 69). La Commissione ha altresì respinto l'argomento di Recylex secondo cui tale impresa sarebbe stata la prima a fornire elementi probatori relativi all'attività del cartello in Francia. In proposito la Commissione ha precisato che essa «era già in possesso di informazioni relative all'estensione geografica del cartello, incluso riguardo alla Francia» (considerando 402 della decisione contestata).

19. Infine, la Commissione ha respinto la domanda di riduzione dell'ammenda presentata da Campine (considerando da 404 a 411 della decisione contestata).

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

20. Il 18 aprile 2017 Recylex ha proposto contro la decisione contestata un ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE, diretto alla riduzione dell'ammontare dell'ammenda inflittale. A sostegno del suo ricorso, Recylex ha dedotto sei motivi. Con i primi due motivi, essa faceva valere un errore nell'applicazione del punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006. In sostanza, essa sosteneva che avrebbe dovuto beneficiare dell'immunità parziale di ammenda prevista da tale disposizione, avendo per prima fornito elementi probatori concludenti su cui la Commissione si era basata per accertare, da un lato, la data di inizio dell'infrazione (primo motivo) e, dall'altro, l'estensione dell'infrazione al mercato francese (secondo motivo). Con il terzo motivo Recylex contestava la maggiorazione del 10% applicata nei suoi confronti sulla base del punto 37 delle linee direttrici sul calcolo delle ammende (7). Con il quarto motivo, essa faceva valere che la Commissione le aveva erroneamente concesso una riduzione dell'ammenda del 30% in applicazione del primo comma, secondo trattino, del punto 26 della comunicazione sulla clemenza del 2006 invece di una riduzione del 50% in base al primo trattino, nonostante fosse stata la prima a fornire elementi probatori concludenti sulla durata dell'infrazione e sulla sua estensione geografica. Il quinto motivo sollevava una violazione dei principi di proporzionalità, di non discriminazione e di individualizzazione delle pene. Infine, con il sesto motivo, Recylex chiedeva al Tribunale di fare uso del suo potere di giurisdizione estesa

al merito al fine di concedere loro dei termini per il pagamento delle parti dell'ammenda ancora dovute.

21. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha rigettato il ricorso nella sua integralità e ha condannato Recylex alle spese.

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

22. Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 23 luglio 2019, Recylex ha introdotto l'impugnazione oggetto delle presenti conclusioni.

23. Nella sua impugnazione, Recylex chiede alla Corte di:

- annullare la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato l'ammenda che la Commissione le ha inflitto con la decisione contestata e nella parte in cui l'ha condannata alle spese;
- annullare la decisione contestata nella parte in cui la Commissione le ha inflitto un'ammenda pari a EUR 26 739 000;
- ridurre l'ammontare dell'ammenda inflittale (8); e
- condannare la Commissione alle spese, incluse quelle afferenti alla procedura dinanzi al Tribunale.

24. La Commissione chiede alla Corte di rigettare l'impugnazione e di condannare Recylex alle spese.

V. Analisi

A. Osservazioni preliminari

25. Obiettivo dei programmi di clemenza è ottenere che le imprese che partecipano a un cartello segreto, per sua stessa natura difficile da scoprire e da investigare, siano indotte a denunciarlo e a cooperare con l'autorità di concorrenza, permettendo in tal modo di porre fine rapidamente all'infrazione. Alla base di tali programmi vi è l'idea che l'obiettivo di scoprire e sanzionare i cartelli, nell'interesse dei mercati, dei consumatori e delle stesse vittime di tali comportamenti illeciti, sia preminente rispetto a quello di irrogare una sanzione alle imprese che decidono di cooperare (9).

26. La comunicazione sulla clemenza del 2006 contiene le linee guida che, a fini di trasparenza e consapevolezza delle aspettative che ciò crea nelle imprese che intendono collaborare (10), la Commissione si propone di seguire nel trattamento delle domande di clemenza. Si tratta dunque di norme di comportamento intese a produrre effetti esterni e indicative della prassi da seguire, dalle quali la Commissione non può discostarsi, in un'ipotesi specifica, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento (11).

27. Occorre altresì rilevare che le regole in materia di clemenza rivestono un carattere d'eccezione rispetto alle disposizioni del diritto dell'Unione che vietano le intese anticoncorrenziali e che, di conseguenza, esse vanno interpretate restrittivamente (12).

28. Recylex solleva tre motivi a sostegno della sua impugnazione.

29. Il primo e il secondo motivo sono entrambi diretti a contestare l'interpretazione data dal Tribunale al punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla comunicazione del 2006 nonché l'applicazione di tale regola alla situazione delle ricorrenti. Tratterò pertanto questi due motivi congiuntamente.

30. Con il terzo motivo d'impugnazione, Recylex contesta al Tribunale di aver erroneamente concluso che la Commissione non avesse commesso alcun errore nel non applicarle una riduzione all'interno della forcilla compresa tra il 30 e il 50%, in applicazione del primo trattino del punto 26, primo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006.

B. Sul primo e secondo motivo d'impugnazione

31. Il primo motivo d'impugnazione verte sui punti da 79 a 99 della sentenza impugnata e si divide in tre branche. Con la prima branca Recylex fa valere che il ragionamento seguito dal Tribunale manca di coerenza e di chiarezza per quanto concerne i criteri giuridici su cui si fonda la concessione dell'immunità parziale ai sensi del punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006. Con la seconda e la terza branca del primo motivo d'impugnazione, Recylex allega, rispettivamente, uno snaturamento degli elementi di prova e una violazione delle regole relative all'onere della prova, nella misura in cui il Tribunale ha ritenuto che le note manoscritte di Campine hanno permesso alla Commissione di stabilire l'esistenza della riunione multilaterale anticoncorrenziale tenutasi a Windhagen il 23 settembre 2009.

32. Con il secondo motivo d'impugnazione, diretto contro i punti da 100 a 108 della sentenza impugnata, Recylex denuncia un errore nell'interpretazione e nell'applicazione delle condizioni per la concessione dell'immunità parziale ai sensi del punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006, nella misura in cui il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse correttamente negato l'applicazione di tale regola alle ricorrenti basandosi sulla sola constatazione che tale istituzione era già al corrente del fatto che l'intesa anticoncorrenziale si estendeva anche alla Francia.

1. Sulla prima branca del primo motivo d'impugnazione e sul secondo motivo d'impugnazione: incoerenza dei motivi e errore nell'interpretazione del criterio giuridico pertinente per la concessione dell'immunità parziale

a) Sentenza impugnata

33. Ai punti da 79 a 99 della sentenza impugnata il Tribunale ha esaminato il primo motivo di ricorso con cui Recylex contestava la decisione della Commissione di negarle l'immunità parziale con riferimento agli elementi probatori relativi all'incontro di Windhagen del 23 settembre 2009 prodotti da tale impresa.

34. Ai punti 84 e 85 della sentenza impugnata, il Tribunale ha prima richiamato la ratio del punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006 e successivamente ha precisato, sulla scorta di quanto già affermato nella sentenza del 29 febbraio 2016, Deutsche Bahn e a./Commissione (13) (in prosieguo: la «sentenza Deutsche Bahn»), che l'uso dei termini «prima a presentare elementi probatori concludenti» autorizzavano ad accogliere un'interpretazione restrittiva di tale disposizione, limitandola ai casi in cui un'impresa che ha partecipato a un'intesa fornisce alla Commissione una «nuova informazione». Al punto 86 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che la logica dell'immunità parziale, come interpretata dalla giurisprudenza relativa al punto 23, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2002 e, in particolare, dalla sentenza del 23 aprile 2015, LG Display e LG Display Taiwan/Commissione (14) (in prosieguo: la

«sentenza LG Display»), non è stata modificata dalla formulazione del punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006 e che il criterio di applicazione di tale disposizione riposa ancora sull'apporto di elementi probatori vertenti su un «fatto nuovo» tale da accrescere la gravità o la durata dell'infrazione, ad esclusione delle ipotesi in cui l'impresa si sia limitata a fornire elementi che consentono di rafforzare le prove relative all'esistenza dell'infrazione. Richiamando il punto 81 della sentenza LG Display, il Tribunale ha inoltre precisato che, qualora le informazioni fornite da un'impresa riguardino «fatti non precedentemente ignorati dalla Commissione», la domanda di immunità parziale ai termini del punto 26, terzo comma della comunicazione sulla cooperazione del 2006 deve essere respinta, senza che sia necessario comparare il valore probatorio di tali informazioni rispetto a quelle precedentemente fornite da un'altra impresa (punto 88 della sentenza impugnata). La valutazione del valore probatorio degli elementi prodotti da un richiedente l'immunità parziale è, secondo il Tribunale, richiesta solo nel caso in cui tali informazioni riguardano un fatto nuovo che accresce la gravità o la durata dell'infrazione (punto 89 della sentenza impugnata).

35. Fondandosi sui principi suesposti, il Tribunale ha respinto tutti gli argomenti avanzati da Recylex nel quadro del suo primo motivo di ricorso.

36. Ai punti da 100 a 108, il Tribunale ha esaminato il secondo motivo di ricorso con cui Recylex contestava la decisione della Commissione di non concederle l'immunità parziale con riferimento agli elementi probatori da essa prodotti relativi all'infrazione in Francia. Al punto 104 della sentenza impugnata, il Tribunale ha richiamato i principi esposti ai punti da 82 a 89 della stessa sentenza e, ai successivi punti da 105 a 107, ha applicato tali principi concludendo al rigetto del secondo motivo di ricorso.

b) Argomenti delle parti

37. Nel quadro della prima branca del suo primo motivo d'impugnazione, Recylex contesta al Tribunale di aver seguito un ragionamento incoerente e non chiaro per quanto riguarda il criterio giuridico applicabile ai fini della concessione dell'immunità parziale di cui al punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006. In alcuni punti della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe fatto riferimento a un criterio fondato sull'ignoranza da parte della Commissione dei fatti cui si riferiscono gli elementi probatori forniti dall'impresa (punti 88, 91 e 96) e, in altri, a un criterio fondato sulla capacità della Commissione di accertare tali fatti basandosi sugli elementi apportati dall'impresa (punti 93 e 95).

38. Nel quadro del suo secondo motivo d'impugnazione Recylex contesta al Tribunale di aver fondato il suo ragionamento su un criterio di «conoscenza» da parte della Commissione dei fatti su cui vertono gli elementi di prova forniti dall'impresa che chiede di essere ammessa al beneficio dell'immunità parziale. Ora, se tale criterio era quello effettivamente adottato dal punto 23, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2002, esso non troverebbe invece alcun fondamento nella comunicazione sulla clemenza del 2006.

39. Secondo Recylex, il criterio applicabile in base al punto 26, terzo comma, di tale comunicazione, consiste nel verificare se un'impresa sia la prima ad aver fornito elementi probatori concludenti tali da permettere alla Commissione di dimostrare adeguatamente ulteriori elementi di fatto in grado di accrescere la gravità o la durata dell'infrazione. In base a tale disposizione non rileva dunque la circostanza che, al momento dell'introduzione della domanda di immunità parziale, la Commissione avesse già a sua disposizione informazioni sui fatti ai quali si riferiscono gli elementi di prova a fondamento di tale domanda, ma se la

Commissione fosse o meno già in grado di dimostrare adeguatamente, senza ricorrere a tali elementi di prova, la realtà di tali fatti.

40. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, ad avviso di Recylex, l'applicazione del punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006 richiede una vera e propria comparazione tra il valore probatorio delle informazioni fornite dall'impresa che richiede l'immunità parziale e quello delle informazioni già in possesso della Commissione. A sostegno della sua tesi, Recylex rinvia ai punti 405 e 406 della sentenza Deutsche Bahn, oltre che alle sentenze del 29 febbraio 2016, Schenker/Commissione (15) e del 17 maggio 2013, MRI/Commissione (16).

41. Recylex fa infine valere che, ai punti 88 e 89 della sentenza impugnata, il Tribunale si è a torto basato sulla giurisprudenza relativa al punto 23, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2002, poiché tale disposizione e il punto 26, terzo comma, della comunicazione del 2006 si fondano su criteri diversi di ammissione al beneficio dell'immunità parziale.

42. La Commissione rileva che l'obiettivo dell'immunità parziale, quale eccezione alla regola secondo cui un'impresa deve essere punita per le infrazioni alle regole di concorrenza che commette, è quello di stimolare la rapidità nella cooperazione delle imprese creando un clima di incertezza tramite la concessione di riduzioni di ammenda meno importanti per coloro che sono meno rapidi nel collaborare.

43. In linea con tale obiettivo, il criterio applicabile per la concessione dell'immunità parziale ai sensi del punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006 prevede, secondo la Commissione, che siano soddisfatte due condizioni: i) l'impresa richiedente l'immunità deve essere la prima a dimostrare dei fatti in precedenza ignorati dalla Commissione, e ii) i suddetti fatti devono essere tali da permettere alla Commissione di pervenire a delle nuove conclusioni circa la gravità e la durata dell'infrazione. Ai sensi del punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006 sarebbero dunque esclusivamente le prove fornite dall'impresa a dover essere concludenti e non quelle di cui sia già in possesso la Commissione.

44. Sebbene il testo del punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006 non sia identico a quello del punto 23, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2002, la nuova comunicazione del 2006 non ha inteso, secondo la Commissione, rimettere in causa il criterio su cui si fondava tale disposizione, né la sua interpretazione o il suo scopo.

45. Infine, la Commissione osserva che il criterio ritenuto pertinente da Recylex non sarebbe conforme agli obiettivi perseguiti dalla comunicazione sulla clemenza del 2006. Da un lato, esso sarebbe di difficile applicazione pratica, poiché richiederebbe una comparazione circa il valore probatorio delle informazioni fornite da un'impresa e quelle già possedute dalla Commissione con riferimento allo stesso fatto, al fine di verificare se queste ultime siano concludenti nel senso di cui al punto 25 della comunicazione sulla cooperazione del 2006, vale a dire tali da non necessitare di essere corroborate da altri elementi probatori. Dall'altro, se applicato per analogia alle domande d'immunità totale, tale criterio potrebbe condurre ad una situazione in cui due imprese possono beneficiare contemporaneamente di un'immunità totale (17), sebbene lo scopo della comunicazione sulla clemenza sia quello di far in modo che una sola impresa possa essere ricompensata da un'immunità totale.

c) Valutazione

46. Occorre anzitutto respingere le censure che Recylex muove alla sentenza impugnata sotto il profilo della coerenza e della chiarezza del ragionamento svolto dal Tribunale. I punti da 84 a 89 della sentenza impugnata, oggetto di tale critica, non presentano, ai miei occhi, nessuna ambiguità. Emerge, infatti, in modo chiaro dalla motivazione in essi esposta che il Tribunale ha interpretato il punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006 nel senso che la sua applicazione è limitata al solo caso in cui un'impresa che partecipa a un'intesa fornisce un'«informazione nuova» alla Commissione (punto 85), vale a dire presenta elementi probatori che vertono su «fatti nuovi» (punto 86), «precedentemente ignorati dalla Commissione» (punto 84). Risulta in modo altrettanto chiaro da tali punti della motivazione che, secondo il Tribunale, nel caso in cui tale condizione non sia soddisfatta, vale a dire qualora gli elementi prodotti dall'impresa non vertano su fatti precedentemente ignorati dalla Commissione, la domanda di immunità parziale deve essere respinta, *indipendentemente da ogni valutazione del valore probatorio di tali elementi* (punto 88) e che una tale valutazione non entra in linea di conto se non nel caso in cui l'impresa abbia fornito elementi relativi a un «fatto nuovo» (punto 89).

47. L'esame svolto dal Tribunale ai punti da 90 a 115 della sentenza impugnata, relativo al primo motivo di ricorso, e ai punti da 105 a 108, relativo al secondo motivo di ricorso, si è attenuto strettamente ai principi esposti ai punti da 84 a 89 della sentenza impugnata e all'interpretazione del punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006 data in tali punti. In linea con tale interpretazione, il Tribunale si è infatti limitato a valutare se, al momento della presentazione della domanda di immunità parziale da parte di Recylex, la Commissione «[fosse] già a conoscenza», da un lato, dell'incontro anticoncorrenziale di Windhagen e del fatto che l'infrazione aveva avuto inizio nell'autunno del 2009 (primo motivo di ricorso) e, dall'altro, del fatto che l'intesa riguardava anche il territorio francese (18) (secondo motivo di ricorso).

48. La circostanza che, in due diversi passaggi della sentenza impugnata, riferendosi alle note manoscritte di Campine, il Tribunale abbia utilizzato una diversa terminologia, constatando, da un lato, che tali note «contenevano diverse informazioni che *provavano* che si trattava del resoconto di una riunione concorrenziale» («they contain information that *established* that this was a record of anticompetitive discussions») (punto 93) e, dall'altro, che «dal contenuto e dal senso di tali note era possibile *provare* che le diverse imprese citate e i loro rappresentanti avevano partecipato, il 23 settembre 2009, a una riunione anticoncorrenziale» («it was possible *to establish* from the content and meaning of the handwritten notes that the various undertakings referred to and their representatives had participated, on 23 September 2009, in an anticompetitive meeting») (punto 95) (19), non rimette in discussione quanto sopra affermato.

49. In effetti, pur prescindendo dal fatto che l'uso del verbo «to establish» al punto 95 della sentenza impugnata non traduce fedelmente l'espressione utilizzata in francese – che, pur non facendo fede, è la lingua di redazione di tale sentenza (20) – il Tribunale ha chiaramente affermato, al punto 97 di quest'ultima che il suo esame non si è esteso alla valutazione del valore probatorio degli elementi già detenuti dalla Commissione prima della presentazione della domanda di clemenza da parte di Recylex. In altri termini, il Tribunale non si è posto la questione di sapere se tali elementi avrebbero da soli permesso alla Commissione di provare adeguatamente i fatti sui quali vertevano gli elementi apportati da Recylex, né tanto meno si è pronunciato su tale questione, come sembra invece ritenere Recylex. Ritorrò su questo punto a proposito dell'esame della seconda e terza branca del primo motivo di ricorso.

50. In base alle considerazioni suesposte ritengo, dunque, che la prima branca del primo motivo di ricorso, nella misura in cui qualifica incoerente e poco chiaro il ragionamento

svolto dal Tribunale ai punti da 79 a 99 della sentenza impugnata, debba essere respinta come infondata.

51. Alcuni degli argomenti sviluppati nel quadro di tale branca e il secondo motivo di ricorso denunciano un errore commesso dal Tribunale nell'interpretazione del punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006.

52. Ai fini dell'esame di tale censura, ritengo opportuno, in un primo tempo, lasciare da parte la questione, pur centrale nelle argomentazioni contrapposte delle parti, del significato da attribuire alle modifiche che sono state apportate al regime dell'immunità parziale nella comunicazione sulla clemenza del 2006. Piuttosto che focalizzarsi, quanto meno inizialmente, sulla diversità delle formulazioni adottate nelle due successive versioni della comunicazione sulla clemenza, mi sembra infatti preferibile partire da un'analisi letterale, sistematica e teleologica del punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006.

53. Sotto il primo profilo, il testo di tale punto consente di identificare quattro condizioni alle quali deve soddisfare la domanda presentata da un'impresa per poter beneficiare dell'immunità parziale.

54. La prima è una condizione di carattere temporale: l'impresa deve essere la prima a presentare alla Commissione elementi probatori che si qualificano ai fini della concessione dell'immunità parziale. La medesima condizione è prevista al punto 8 della comunicazione sulla clemenza del 2006 per quanto riguarda l'immunità totale dall'ammenda. L'esistenza di una condizione temporale è di fondamentale importanza per l'efficacia di un programma di clemenza, poiché costituisce l'incentivo per le imprese a cooperare con l'autorità di concorrenza e a farlo prima possibile. In assenza di tale condizione, le imprese sarebbero portate a privilegiare una strategia attendista – tenuto conto in particolare delle conseguenze negative cui si esporrebbero denunciando l'intesa – nella speranza che anche gli altri partecipanti al cartello decidano di non cooperare. Una tale strategia diviene invece svantaggiosa laddove ogni impresa sa che solo denunciando il cartello prima degli altri partecipanti può beneficiare dell'immunità (21). La previsione di una condizione temporale è inoltre suscettibile di alimentare un certo grado di mutua diffidenza tra i partecipanti al cartello che può contribuire ad anticipare la dissoluzione dello stesso o la sua denuncia. Quanto detto vale sia per la concessione dell'immunità totale dall'ammenda, sia, pur se con le dovute differenze, nel caso di una cooperazione che si qualifichi solo ai fini di un'immunità parziale o di una riduzione dell'ammenda. La condizione in parola implica che solo un'impresa – la prima in ordine temporale ad aver presentato elementi ai sensi del punto 26, paragrafo 3, della comunicazione sulla clemenza – può beneficiare dell'immunità parziale, allo stesso modo in cui, come correttamente sottolineato dalla Commissione, solo un'impresa può beneficiare dell'immunità totale.

55. La seconda condizione prevista al punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006 riguarda il valore delle prove apportate dall'impresa che presenta la domanda di immunità parziale: deve trattarsi di «elementi probatori concludenti». Dal punto 25 di tale comunicazione emerge che sono da considerarsi «concludenti» le prove che non necessitano di essere corroborate in caso di contestazione. In altri termini, per beneficiare dell'immunità parziale, l'impresa deve presentare elementi probatori che, da soli, consentano alla Commissione di dimostrare adeguatamente i fatti allegati dall'impresa (22).

56. In base alla terza condizione, l'impresa che chiede di essere ammessa al beneficio dell'immunità parziale deve presentare alla Commissione elementi probatori relativi ad «altri fatti». Come emerge in modo più evidente in altre versioni linguistiche, ad esempio

quella francese («*éléments de fait supplémentaires*»), quella inglese («*additional facts*») o quella spagnola («*hechos adicionales*»), questa espressione si riferisce a fatti ulteriori, supplementari, che servono a *completare* o *integrare* quelli già conosciuti dalla Commissione (23). È bene sottolineare che, in base a tale condizione, ciò che deve essere «integrato» è la *base fattuale* su cui si fonda la valutazione dell'infrazione da parte della Commissione e non quella probatoria (24).

57. La quarta condizione concerne l'idoneità dei fatti su cui vertono le prove presentate dall'impresa ad accrescere la gravità o la durata dell'infrazione. Si richiede che la cooperazione apportata supplementi la base fattuale esistente in modo tale da consentire alla Commissione di giungere a *nuove conclusioni* (25) in merito all'infrazione rispetto a quelle a cui era fino a quel momento giunta sulla base delle informazioni fornite da altre imprese o della propria attività d'indagine.

58. Le condizioni di cui sopra sono cumulative.

59. Se dal testo del punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza si passa a considerare la sua collocazione sistematica, l'elemento che viene immediatamente in rilievo è l'inserimento del regime dell'immunità parziale nel punto che definisce le conseguenze, in termini di riduzione dell'ammenda, della cooperazione disciplinata al punto 24 di tale comunicazione. Non ritengo tuttavia, per le ragioni che indicherò, che questo dato sistematico debba influire in modo determinante sull'interpretazione delle regole in materia di immunità parziale, in particolare riconducendo la cooperazione che dà luogo a questo tipo di immunità nell'alveo di quella prevista al punto 24 di tale comunicazione.

60. In effetti, il punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006 segue una logica distinta da quella del punto 24 di tale comunicazione, non solo per le condizioni di ammissione viste sopra (26), ma anche per le modalità attraverso le quali la cooperazione dell'impresa viene ricompensata. Se, conformemente al punto 26, primo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006, l'applicazione del punto 24 di tale comunicazione dà luogo ad una riduzione dell'ammenda attraverso l'applicazione di sconti percentuali decisi in base all'effettivo contributo – in termini di qualità e di tempi di intervento – di ciascuna impresa, il terzo comma del punto 26 di detta comunicazione prevede che la Commissione non tenga conto, nel determinare l'importo dell'eventuale ammenda da infliggere all'impresa, degli elementi di fatto su cui verte la domanda di immunità parziale e quindi, in sostanza, di una parte del comportamento illecito dell'impresa in questione. Sotto questo aspetto, il beneficio dell'immunità parziale si apparenta a quello dell'immunità totale, riconosciuto all'impresa che fornisce «un contributo decisivo all'avvio dell'indagine o alla constatazione di un'infrazione» (27).

61. La diversità di criteri ai quali è condizionata l'applicazione dell'immunità parziale rispetto alle riduzioni d'ammenda previste dal combinato disposto dei punti 24 e 26, primo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006, nonché la diversa modalità di ricompensa prevista riflettono una *differenza qualitativa* della cooperazione apportata dall'impresa. Non è sufficiente, affinché un'impresa possa accedere al beneficio dell'immunità parziale, che essa apporti «elementi probatori che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto a quelli in possesso della Commissione», che «[rafforzino] la capacità della Commissione di provare l'esistenza del presente cartello» (28), anche se concludenti ai sensi del punto 25, ultima frase, di detta comunicazione, ma è necessario un *quid pluris*. È cioè necessario che gli elementi apportati dall'impresa svelino alla Commissione una diversa dimensione dell'infrazione, in termini di durata o di gravità.

62. Se così non fosse, la fattispecie disciplinata al punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006 non si distinguerebbe da quella prevista ai punti 24 e 25 di tale comunicazione – che già contempla l’ipotesi in cui l’impresa apporta «elementi probatori concludenti» – se non per la natura dei fatti sui quali vertono tali elementi. Ora, oltre a quanto fin qui detto, si oppone a una tale assimilazione anche l’assenza di ogni esplicito riferimento, nel punto 26, terzo comma, alla base probatoria di cui dispone la Commissione al momento della presentazione della domanda di immunità parziale, contrariamente a quanto accade per il punto 24 il quale afferma espressamente che le imprese devono apportare elementi probatori che costituiscano un valore aggiunto significativo «rispetto agli elementi probatori già in possesso della Commissione».

63. Per quanto concerne, infine, gli obiettivi del punto 26, terzo comma della comunicazione sulla clemenza del 2006, essi consistono, da un lato, nel permettere alla Commissione di ricompensare un’impresa che fornisce elementi nuovi, tali da rivelare una maggiore durata o gravità di un cartello del quale essa era già a conoscenza e a proposito del quale ha già concesso la totale immunità ad un’altra impresa partecipante e, dall’altro, nel garantire all’impresa che non può più qualificarsi ai fini dell’immunità che, nel caso in cui cooperi apportando elementi nuovi all’inchiesta, il suo contributo non determinerà un aumento della sanzione che le sarebbe inflitta nel caso in cui essa non svelasse tali elementi (29). L’impresa che si sia limitata a migliorare la conoscenza che la Commissione già aveva di un certo periodo o di un particolare aspetto dell’infrazione non si qualifica, alla luce di tali obiettivi, ai fini di un’immunità parziale e ciò nonostante la rilevanza e l’utilità dei documenti forniti al fine di corroborare il quadro probatorio a disposizione della Commissione in merito ad elementi relativi alla natura, all’estensione o ai meccanismi del cartello a questa già noti (30).

64. Sul fondamento delle considerazioni che precedono ritengo, in base ad un’interpretazione letterale, sistematica e teleologica del punto 26, terzo comma, della comunicazione del 2006, che tale disposizione debba essere letta nel senso che non è sufficiente, affinché un’impresa sia ammessa a godere del beneficio dell’immunità parziale, che essa apporti elementi probatori concludenti che consentono alla Commissione di accertare fatti tali da accrescere la gravità o la durata dell’infrazione, ma che sia inoltre necessario che, al momento della presentazione della domanda, tali fatti non fossero già conosciuti dalla Commissione, nel senso che si chiarirà in seguito.

65. Tale conclusione non è, a mio avviso, contraddetta dalla circostanza che il punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006 non abbia ripreso i termini, maggiormente espliciti, utilizzati al punto 23, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2002.

66. È indubbio che l’espressione «fatti in precedenza ignorati dalla Commissione» sia priva di ambiguità quanto all’esigenza che la domanda di immunità parziale fornisca alla Commissione «informazioni nuove» (31). Tuttavia non sarebbe, a mio avviso, corretto inferire dal solo fatto che la stessa espressione non è stata ripresa nella comunicazione del 2006, l’intenzione della Commissione di rimuovere tale esigenza dalle condizioni di ammissione al beneficio dell’immunità parziale.

67. Da un lato, come si è visto sopra, il testo del punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006, sebbene meno esplicito laddove utilizza l’espressione «altri fatti», si presta comunque ad un’interpretazione secondo cui la domanda d’immunità parziale deve portare a conoscenza della Commissione fatti ulteriori, da questa non precedentemente conosciuti.

68. Dall'altro, emerge dalle dichiarazioni della Commissione che hanno accompagnato l'adozione della comunicazione sulla clemenza del 2006 che il criterio di concessione dell'immunità parziale non è stato modificato ma solo precisato, in particolare per quanto riguarda il valore probatorio che devono avere gli elementi apportati dalle imprese (32).

69. Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, non è quindi possibile attribuire un valore determinante al raffronto tra le diverse formulazioni dei punti 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006 e 23, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2002.

70. Sulla base dell'insieme delle considerazioni che precedono ritengo dunque che il Tribunale abbia correttamente interpretato il punto 26, terzo comma, della comunicazione del 2006, ritenendo che una delle condizioni per la sua applicazione fosse che gli elementi probatori apportati dall'impresa vertano su fatti non precedentemente conosciuti dalla Commissione.

71. Occorre tuttavia chiarire che non basta ad escludere il beneficio dell'immunità parziale la circostanza che la Commissione sia in grado di presumere, sulla base di pure congetture, i fatti sui quali vertono le informazioni fornite dall'impresa, ma è necessario che essa disponga già di elementi probatori, anche solo indiziari, che le consentano di concludere che tali fatti si sono verificati, anche se non è ancora in grado di provarli adeguatamente. In questi casi, infatti, gli elementi forniti dall'impresa non consentono di «costituire» una prova nuova, ma si limitano a rafforzare la capacità della Commissione a provare i fatti su cui tali elementi vertono e si qualificano dunque ai soli fini di una riduzione d'ammenda (33).

72. In conclusione, per qualificarsi ai fini dell'immunità parziale l'impresa deve essere la prima a portare a conoscenza della Commissione fatti tali da aumentare la durata o la gravità dell'infrazione e a produrre elementi probatori che consentano a tale istituzione di accertarli. Se la Commissione era già a conoscenza di tali fatti nel senso chiarito al paragrafo che precede o se gli elementi prodotti non raggiungono tale livello di prova l'impresa potrà eventualmente godere di una riduzione dell'ammenda ai sensi del punto 26, primo comma, della comunicazione sulle ammende.

73. La tesi di Recylex secondo cui non è necessario, ai fini dell'applicazione del punto 26, terzo comma, della comunicazione del 2006, che i fatti su cui verte la domanda di immunità parziale fossero ignorati dalla Commissione va dunque, a mio avviso, respinta (34). Ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto da Recylex nel quadro del suo secondo motivo di ricorso, e come invece correttamente precisato dal Tribunale al punto 88 della sentenza impugnata, un raffronto tra il valore probatorio degli elementi da questa apportati a sostegno della sua domanda di immunità parziale e quelli già in possesso della Commissione alla data della presentazione di tale domanda non viene comunque in rilievo nel caso in cui detti elementi vertano su fatti già conosciuti dalla Commissione nel senso sopra chiarito. In effetti, in questo caso, l'applicazione del punto 26, paragrafo 3, della comunicazione del 2006 è comunque esclusa.

74. Rilevo, peraltro, che, anche ove si dovesse accoglierla, l'interpretazione di tale disposizione avanzata da Recylex resta, a mio avviso, errata. Quest'ultima afferma in sostanza che il beneficio dell'immunità parziale spetti all'impresa ogni qualvolta, al momento della presentazione della domanda, la Commissione non sia già in grado di provare adeguatamente i fatti su cui vertono gli elementi probatori forniti a sostegno di tale domanda. Ora, una tale interpretazione, che subordina in sostanza il rifiuto di accordare l'immunità parziale alla condizione che la Commissione sia già in possesso di elementi

probatori concludenti con riferimento a tali fatti, oltre a non trovare alcun riscontro nel testo del punto 26, terzo comma, della comunicazione del 2006, non figura neanche tra le condizioni cui è subordinata l'applicazione del punto 24. Quest'ultimo richiede infatti che gli elementi probatori apportati dall'impresa abbiano per la Commissione un valore aggiunto significativo, tale da rafforzare la sua capacità di provare l'esistenza del presunto cartello, ma non impone di accogliere automaticamente la domanda di riduzione dell'ammenda in tutti i casi in cui la Commissione non sia ancora in grado di provare i fatti su cui vertono detti elementi. Se è evidente che la domanda di riduzione d'ammenda potrà essere respinta nel caso in cui la Commissione disponga già di prove sufficienti, in tutti gli altri casi l'idoneità degli elementi probatori apportati dall'impresa a dar luogo ad una riduzione dell'ammenda dipende da una valutazione del loro valore da effettuarsi caso per caso.

d) Conclusioni sulla prima branca del primo motivo d'impugnazione e sul secondo motivo d'impugnazione

75. Sulla base dell'insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di respingere la prima branca del primo motivo d'impugnazione.

76. Nel quadro del suo secondo motivo d'impugnazione, Recylex contesta al Tribunale, da un lato, di aver interpretato erroneamente il criterio giuridico che presiede all'applicazione del punto 26, terzo comma, della comunicazione del 2006, e, dall'altro, di non aver esaminato, in applicazione del diverso criterio ritenuto pertinente da Recylex, se gli elementi a disposizione della Commissione prima della domanda di clemenza introdotta da Recylex avrebbero consentito a tale istituzione di provare adeguatamente l'esistenza di un'infrazione relativa alla Francia. In base alle considerazioni svolte sopra entrambe tali censure e, di conseguenza, il secondo motivo nel suo complesso, vanno respinti.

C. Sulla seconda e sulla terza branca del primo motivo d'impugnazione: snaturamento degli elementi di prova e violazione delle regole in materia di onere della prova

a) Sentenza impugnata

77. Ai punti da 91 a 96 della sentenza impugnata, sui quali vertono la seconda e la terza branca del primo motivo d'impugnazione, il Tribunale ha constatato che dagli appunti manoscritti redatti da un impiegato di Campine, ottenuti in occasione di un'ispezione realizzata nei locali della stessa tra il 26 e il 28 settembre 2012, e letti alla luce delle informazioni generali sull'intesa fornite dalla JCI con la sua domanda di clemenza, si potesse già evincere l'esistenza di una riunione multilaterale anticoncorrenziale avvenuta intorno al 23 settembre 2009. Sebbene tali appunti non facessero espressamente menzione del luogo in cui tale riunione si è tenuta e menzionasse la data del 24 settembre 2009 e non quella del 23 settembre 2009, secondo il Tribunale essi contenevano diverse informazioni che permettevano di concludere che si trattava del resoconto di una riunione nella quale si era dibattuto del prezzo di acquisto di rifiuti di batterie e non, come sostenuto da Campine, del resoconto delle negoziazioni sul rinnovo di un contratto in conto lavorazione tra JCI e Campine. Al punto 94 della sentenza impugnata, il Tribunale ha osservato che, al fine di determinare la data di inizio di un'intesa non è essenziale disporre di informazioni circa il luogo in cui si è svolta la prima riunione anticoncorrenziale. Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione «fosse a conoscenza» della circostanza che una riunione anticoncorrenziale avesse avuto luogo il 23 settembre 2009 prima di ricevere le informazioni fornite da Recylex nel quadro della sua domanda di clemenza, le quali si sarebbero piuttosto limitate a rafforzare la capacità della Commissione di provare tale circostanza (v. punto 96 della sentenza impugnata).

b) Argomenti delle parti

78. Con la seconda branca del primo motivo di impugnazione, Recylex contesta al Tribunale di aver manifestamente snaturato gli appunti manoscritti della Campine e le informazioni fornite dalla JCI, nella misura in cui ha ritenuto che tali elementi di prova permettevano alla Commissione di dimostrare l'esistenza di una riunione multilaterale anticoncorrenziale tenutasi il 23 settembre 2009 e di fissare a tale data l'inizio dell'infrazione. Da un lato, Recylex fa valere che le informazioni fornite da JCI il 28 giugno 2012 non fanno alcun riferimento a una qualsivoglia riunione o a contatti anticoncorrenziali avvenuti nel settembre 2009 e non suggeriscono in alcun modo che l'intesa avrebbe avuto inizio in quell'epoca. Dall'altro, Recylex osserva che gli appunti manoscritti di Campine facevano riferimento ad una data diversa dal 23 settembre 2009 (il 24 settembre 2009), che essi non forniscono indicazioni né sui partecipanti alla riunione, né sulla natura anticoncorrenziale di quest'ultima e, infine, che Campine ha, durante tutto il procedimento amministrativo, negato che tali appunti vertessero su contatti anticoncorrenziali e ciò nonostante fosse tenuta, in qualità di richiedente clemenza, a cooperare lealmente con la Commissione.

79. Nel quadro della terza branca del suo primo motivo d'impugnazione, Recylex sostiene che incombe alla Commissione provare l'esistenza degli elementi di fatto costitutivi di un'infrazione. Gli appunti manoscritti di Campine, anche letti alla luce delle informazioni fornite da JCI il 28 giugno 2012, non costituirebbero prove precise e concordanti dell'esistenza di un'infrazione commessa attraverso l'organizzazione di una riunione anticoncorrenziale a Windhagen il 23 settembre 2009. Concludendo che tali note hanno permesso alla Commissione di provare l'esistenza di tale riunione, il Tribunale avrebbe violato le regole in materia di onere probatorio.

80. Secondo la Commissione gli argomenti avanzati da Recylex nel quadro delle suesposte censure sono irricevibili, poiché sollecitano in sostanza la Corte a procedere a un nuovo esame delle prove. Essa contesta altresì tali argomenti nel merito.

c) Valutazione

81. Entrambe le censure avanzate da Recylex si fondano, a mio avviso, su un'erronea interpretazione della sentenza impugnata. Contrariamente a quanto fatto valere da Recylex, il Tribunale non ha affatto constatato, ai punti da 93 a 97 della sentenza impugnata, che gli elementi detenuti dalla Commissione prima della presentazione della domanda di clemenza di Recylex, vale a dire le note manoscritte di Campine e le informazioni fornite da JCI il 28 giugno 2012, costituivano una prova sufficiente del fatto che una riunione anticoncorrenziale tra i partecipanti all'intesa si era tenuta il 23 settembre 2009 a Windhagen (35).

82. Il Tribunale si è invece limitato, come ho già avuto modo di osservare al paragrafo 49 delle presenti conclusioni, a constatare che i suddetti documenti, considerati congiuntamente, avevano permesso alla Commissione di *venire a conoscenza* del fatto che una riunione anticoncorrenziale si era tenuta il 23 settembre 2009. Ciò emerge chiaramente sia dalle considerazioni svolte dal Tribunale ai punti da 85 a 89 della sentenza impugnata in merito all'interpretazione del punto 26, terzo comma, della comunicazione del 2006, di cui i punti da 91 a 97 di tale sentenza costituiscono un'applicazione (36), sia, in particolare, dai punti 96 e 97 di detta sentenza.

83. Al primo di tali punti, dopo aver analizzato gli appunti manoscritti di Campine alla luce dei documenti forniti da JCI, il Tribunale ha concluso che «la Commissione *aveva già conoscenza* del fatto che una riunione anticoncorrenziale aveva avuto luogo il 23 settembre 2009, prima ancora di ricevere le informazioni di Recylex» (37). È vero che, nello stesso punto, il Tribunale prosegue precisando che le informazioni fornite da Recylex «avevano

(...) permesso di rafforzare la capacità della Commissione di provare tale fatto». Tuttavia, non ritengo si possa dedurre da tale frase, in particolare letta alla luce dell'insieme dei motivi in cui si inserisce, che il Tribunale abbia inteso affermare che i suddetti appunti e documenti erano *di per sé* sufficienti a provare adeguatamente la tenuta di detta riunione.

84. Al punto 97 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato inconferenti gli argomenti avanzati da Recylex sulla base del raffronto tra il valore probatorio dei documenti da questa forniti e quelli già in possesso della Commissione. In linea con l'interpretazione del punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006 accolta ai punti da 85 a 89 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha ritenuto necessario operare un tale raffronto. Esso non può dunque aver concluso, come ritiene erroneamente Recylex, che gli elementi in possesso della Commissione erano di per sé sufficienti a provare la data d'inizio dell'infrazione, indipendentemente dalle informazioni fornite da Recylex nel quadro della sua domanda di clemenza.

d) Conclusioni sulla seconda e la terza branca del primo motivo d'impugnazione e su tale motivo nella sua integralità

85. Sulla base delle considerazioni che precedono, ritengo che anche la seconda e la terza branca del primo motivo d'impugnazione di Recylex debbano essere respinte, senza che sia necessario esaminare se, come fatto valere da Recylex, il Tribunale ha operato uno snaturamento degli elementi di prova esaminati. In proposito rilevo che Recylex non ha contestato, nel quadro della sua seconda branca, che tali elementi abbiano permesso alla Commissione di venire a conoscenza della tenuta di una riunione anticoncorrenziale tra i partecipanti all'intesa il 23 settembre 2009, come constatato dal Tribunale, ma solo che la Commissione fosse già in grado di provare adeguatamente una tale circostanza prima di ottenere le informazioni fornite da Recylex.

86. Alla luce dell'insieme delle considerazioni fin qui svolte, il primo motivo d'impugnazione va, a mio avviso, respinto nella sua integralità.

2. Sul terzo motivo d'impugnazione: errore nell'applicazione del punto 26, primo comma, della comunicazione sulla cooperazione del 2006

a) Sentenza impugnata

87. Il terzo motivo di impugnazione è diretto contro i punti da 136 a 154 della sentenza impugnata, con i quali il Tribunale ha rigettato il quarto motivo di ricorso di Recylex. Nel quadro di tale motivo, Recylex sosteneva che Eco-Bat, la quale è stata ritenuta dalla Commissione la prima impresa ad aver fornito elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo, non avesse adempiuto il suo dovere di cooperazione con la Commissione, poiché aveva fornito informazioni incomplete e ingannevoli per quanto riguarda i territori coperti dall'infrazione, e avrebbe dunque dovuto essere esclusa dal beneficio previsto dal punto 26, primo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006. Recylex faceva valere che, a seguito dell'esclusione di Eco-Bat, essa avrebbe dovuto subentrare a quest'ultima e beneficiare della riduzione massima di ammenda, pari al 50%, in applicazione del punto 26, primo comma, primo trattino, della comunicazione sulla clemenza del 2006.

88. Senza esaminare gli argomenti di Recylex relativi alla cooperazione di Eco-Bat, il Tribunale ha risposto negativamente alla questione di sapere se, nel caso in cui due imprese abbiano entrambe fornito elementi di prova aventi un valore aggiunto significativo, quella che li ha forniti come seconda possa prendere il posto della prima, qualora la cooperazione di quest'ultima si riveli non essere conforme ai requisiti di cui al punto 12 della comunicazione sulla clemenza del 2006 (38). Basandosi su un'interpretazione restrittiva delle regole relative alla clemenza, il Tribunale ha ritenuto, ai punti da 147 a 150 della sentenza impugnata, che non risulta dal testo di tale comunicazione, né tantomeno dalla sua logica, che un'inosservanza del dovere di cooperazione influisca sull'ordine cronologico di arrivo attribuito alle richieste di trattamento favorevole

89. Conseguentemente, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non avesse commesso nessun errore nel non accordare a Recylex una riduzione di ammenda all'interno della forcella compresa tra il 30 e il 50%.

b) Argomenti delle parti

90. Recylex fa valere che il Tribunale ha applicato erroneamente la comunicazione sulla clemenza del 2006 e ha commesso un errore di diritto nel concludere che, anche ove la cooperazione di Eco-Bat non fosse stata conforme alle condizioni di cui al punto 12 di tale comunicazione, essa non avrebbe potuto prendere il suo posto nella scala delle riduzioni di ammenda di cui al punto 26, primo comma, di detta comunicazione. Secondo Recylex, risulta dal dato letterale, dalla struttura e dagli obiettivi della comunicazione sulla clemenza del 2006 che un'impresa la cui cooperazione non soddisfa le condizioni di cui al punto 12 di tale comunicazione deve essere ignorata ai fini della classificazione prevista dal punto 26, primo comma, della stessa e che la questione di definire qual è la sua collocazione nell'ambito di tale classifica non si pone. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, un tale approccio non rischierebbe affatto di indebolire l'incentivo per le imprese a cooperare con la Commissione il più rapidamente possibile, bensì le inciterebbe maggiormente a un'effettiva, integrale e rapida cooperazione.

91. La Commissione ritiene che il terzo motivo d'impugnazione sia privo di fondamento. Anche qualora Eco-Bat avesse violato il proprio dovere di cooperazione, ciò comporterebbe unicamente l'esclusione della stessa dal beneficio della propria riduzione di ammenda, senza procurare nessun vantaggio a Recylex, la quale non potrebbe prendere il posto di Eco-Bat poiché non soddisfa comunque la condizione di essere la «prima» impresa ad aver fornito elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo. Ad avviso della Commissione, l'interpretazione proposta da Recylex non è conforme all'obiettivo della comunicazione sulla clemenza del 2006 poiché, non solo non aumenterebbe l'incentivo per i membri di un'intesa anticoncorrenziale a cooperare il più rapidamente possibile con la Commissione, ma potrebbe addirittura condurre ad una situazione ipotetica nella quale due imprese beneficiano di una riduzione di ammenda all'interno della stessa forcella.

c) Valutazione

92. Per poter beneficiare di una riduzione dell'ammenda ai sensi del punto 24 della comunicazione sulla clemenza del 2006, un'impresa deve fornire alla Commissione elementi probatori della presunta infrazione che costituiscano un valore aggiunto significativo rispetto a quelli già in possesso di tale istituzione.

93. L'ultima frase di tale punto prevede che l'impresa deve, inoltre, soddisfare le condizioni cumulative indicate al punto 12, lettere a), b), e c), della medesima comunicazione. Essa deve «cooperare effettivamente, integralmente, su base continua e sollecitamente, dal momento in cui presenta la domanda e per tutto il corso del

procedimento amministrativo della Commissione» [punto 12, lettera a)], deve «aver posto fine alla sua partecipazione al presunto cartello immediatamente dopo aver presentato la domanda» [punto 12, lettera b)] e, al momento in cui intende presentare la domanda di clemenza non deve «aver distrutto, falsificato o celato elementi probatori né aver informato di voler presentare la domanda né aver reso nota nessuna parte del suo contenuto» [punto 12, lettera c)]. Ai sensi del punto 30, secondo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006, se la Commissione constata che l'impresa non ha soddisfatto le condizioni di cui al punto 12 di tale comunicazione, essa «non beneficerà di nessun trattamento favorevole».

94. Il punto 24 della comunicazione sulla clemenza del 2006 fissa dunque, da un lato, il requisito sostanziale per avere accesso al beneficio della riduzione dell'ammenda – vale a dire la trasmissione alla Commissione di elementi dotati di un particolare valore probatorio – e, dall'altro, esige il rispetto di alcune condizioni che si possono definire di meritevolezza e che attengono al comportamento dell'impresa sia anteriore che posteriore alla presentazione della domanda di riduzione dell'ammenda. Nel caso in cui faccia difetto il primo, l'impresa non si qualifica ai fini di una riduzione dell'ammenda, conformemente al punto 29 di detta comunicazione, mentre nel caso in cui non siano rispettate le seconde l'impresa, pur qualificandosi per la riduzione, non beneficerà di alcun trattamento favorevole, in forza del sopramenzionato punto 30, secondo comma.

95. Il punto 26 della comunicazione sulla clemenza del 2006 fissa i criteri per la determinazione dell'entità della riduzione dell'importo dell'ammenda di cui beneficerà l'impresa che si qualifica ai fini di una tale riduzione e che soddisfa le condizioni di meritevolezza fissate al predetto punto 12.

96. È importante al riguardo rilevare che, nel sistema di tale comunicazione, si definisce in una prima fase, su base temporale, la forcella di riduzione dell'ammenda di cui la singola impresa può beneficiare e, solo successivamente, nell'ambito di tale forcella, si determina la concreta riduzione dell'ammenda sulla base del valore aggiunto delle prove fornite (39).

97. Tale impostazione si risolve in un potenziamento della condizione temporale quale fattore di incitazione alla cooperazione, sulla cui importanza ai fini dell'efficacia di un programma di clemenza ho già avuto modo di soffermarmi più sopra (40). Le imprese sanno che, solo cooperando prima delle altre potranno qualificarsi per il massimo della riduzione e ciò indipendentemente dall'effettivo valore aggiunto degli elementi forniti, che sarà valutato solo in un secondo momento per definire l'importo della riduzione nei limiti della forcella assegnata.

98. Ne consegue che la dimensione temporale della cooperazione e dunque l'ordine cronologico della presentazione delle domande di riduzione dell'ammenda assume una valenza preponderante nel sistema della comunicazione sulla clemenza del 2006 (41).

99. Seguire la tesi di Recylex significherebbe quindi non solo ignorare il testo dell'articolo 26, primo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006, che fissa in funzione del solo ordine cronologico di presentazione delle domande le forcelle di riduzione dell'ammenda, ma altresì andare contro l'impianto stesso di tale comunicazione.

100. Come fa correttamente valere la Commissione, anche qualora Eco-Bat non avesse soddisfatto le condizioni di meritevolezza sopra indicate perdendo il beneficio di un trattamento favorevole, Recylex non potrebbe comunque beneficiare della forcella di riduzione di cui al primo trattino di tale punto per il semplice motivo che non è stata la prima impresa a presentare elementi probatori aventi un valore aggiunto significativo e che quindi non soddisfa le condizioni previste al punto 26, primo comma, primo trattino, della comunicazione sulla clemenza del 2006.

101. La perdita del beneficio della riduzione dell'ammenda per il mancato rispetto delle condizioni dettate al punto 12 della comunicazione sulla clemenza del 2006 non equivale a un giudizio di non soddisfazione del requisito sostanziale previsto dal punto 24 di tale comunicazione e non può dunque giocare a favore degli altri partecipanti al programma di clemenza della Commissione, la cui domanda è posteriore, rimettendo in discussione l'ordine cronologico di presentazione delle domande su cui si fonda la determinazione delle forcelle di riduzione ai sensi del punto 26, primo comma, della medesima comunicazione ([42](#)).

102. Sulla base delle considerazioni che precedono sono dunque dell'avviso che anche il terzo motivo d'impugnazione di Recylex debba essere respinto come infondato.

VI. Conclusioni intermedie

103. Alla luce dell'insieme delle considerazioni che precedono sono dell'avviso che tutti i motivi d'impugnazione avanzati da Recylex e l'impugnazione nella sua integralità debbano essere respinti.

VII. Sulle spese

104. In virtù dell'articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è respinta la Corte statuisce sulle spese. Conformemente all'articolo 137, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile ai giudizi d'impugnazione in forza dell'articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

105. Poiché propongo alla Corte di respingere l'impugnazione e poiché la Commissione ha concluso in tal senso, le ricorrenti devono, a mio avviso essere condannate alle spese.

VIII. Conclusione

106. Sulla base dell'insieme delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di:

- respingere l'impugnazione;
- condannare le ricorrenti alle spese.

[1](#) Lingua originale: l'italiano.

[2](#) T-222/17, EU:T:2019:356.

[3](#) C(2017) 900 final (caso AT.40018 – Riciclaggio di batterie per autoveicoli).

[4](#) GU 2006, C 298, pag. 17.

[5](#) Comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende e alla riduzione dell'importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

[6](#) Rilevo che una disposizione simile, anche se redatta in termini diversi, è contenuta all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (GU 2019, L 11, pag. 3). Il testo di tale disposizione è il seguente: «[g]li Stati membri provvedono affinché, se il richiedente fornisce elementi probatori inconfutabili, che l'autorità nazionale garante della concorrenza utilizza per provare ulteriori circostanze che determinano l'aumento delle ammende rispetto a quelle che sarebbero altrimenti state imposte ai partecipanti al cartello segreto, l'autorità nazionale garante della concorrenza non tenga conto di tali ulteriori circostanze al momento di determinare l'ammenda da irrogare al suddetto richiedente che ha fornito tali elementi probatori».

[7](#) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a) del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).

[8](#) Recylex chiede che l'ammenda sia ridotta a: EUR 5 876 512 in caso di accoglimento dei tre motivi d'impugnazione; a EUR 17 677 434 in caso di accoglimento del primo motivo; a EUR 13 302 718 in caso di accoglimento del secondo motivo; a EUR 19 099 000 in caso di accoglimento del solo terzo motivo; a EUR 8 227 117 in caso di accoglimento del primo e del secondo motivo; a EUR 12 626 738 in caso di accoglimento del primo e del terzo motivo; a EUR 9 501 941 in caso di accoglimento del secondo e del terzo motivo.

[9](#) V., in questo senso, il punto 3 della comunicazione sulla clemenza del 2006.

[10](#) V. punto 38 della comunicazione sulla clemenza del 2006.

[11](#) V., per analogia, sentenze del 18 maggio 2006, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione (C-397/03 P, EU:C:2006:328, punto 91), e dell'8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione (C-386/10 P, EU:C:2011:815, punto 60).

[12](#) In questo senso, v. sentenza del 27 febbraio 2014, LG Display e LG Display Taiwan/Commissione (T-128/11, EU:T:2014:88, punto 167).

[13](#) T-267/12, non pubblicata, EU:T:2016:110, punto 377.

[14](#) C-227/14 P, EU:C:2015:258, punto 79.

[15](#) T-265/12, EU:T:2016:111, punto 386.

[16](#) T-154/09, EU:T:2013:260, punti 117 e 127.

[17](#) Si tratterebbe della prima impresa ad aver fornito alla Commissione talune informazioni circa una certa infrazione e della seconda impresa, in ordine cronologico, ad aver fornito alla

Commissione informazioni corroboranti circa la stessa infrazione tali da permettere alla Commissione di dimostrarla adeguatamente, sebbene la Commissione fosse già a conoscenza dell'esistenza della stessa.

[18](#) Il Tribunale ha esaminato se «la Commissione *aveva conoscenza*, prima della domanda di clemenza di Recylex del 23 ottobre 2012, del fatto che una riunione anticoncorrenziale si era tenuta il 23 settembre del 2009» (nella versione in lingua di procedura facente fede: «whether the Commission *was already aware*, before Recylex's application for leniency of 23 October 2012, of the fact that an anticompetitive meeting had taken place on 23 September 2009») (punto 91) e dopo aver preso in considerazione i vari documenti detenuti dalla Commissione prima di tale domanda, è giunto alla conclusione che «la Commissione *aveva già conoscenza*» di tale riunione («the Commission *was already aware* of the fact that an anticompetitive meeting had taken place on 23 September 2009 before it received the information provided by Recylex») (punto 96). Allo stesso modo, al punto 106 della sentenza impugnata il Tribunale ha concluso che «la Commissione *aveva già conoscenza* del fatto che l'intesa copriva la Francia prima della domanda d'immunità parziale di Recylex» («the Commission *was already aware* of the fact that the cartel covered France before Recylex's application for partial immunity»). Tutte le sottolineature sono state aggiunte da me.

[19](#) Il corsivo è mio.

[20](#) La versione francese del punto 95 è la seguente: «le contenu et le sens des notes manuscrites *permettaient de savoir* que les différentes entreprises citées et leurs représentants avaient participé, le 23 septembre 2009, à une réunion anticoncurrentielle». Il corsivo è mio.

[21](#) V., in questo senso, sentenza LG Display, punto 84, e ordinanza del 21 novembre 2013, Kuwait Petroleum e a./Commissione (C-581/12 P, non pubblicata, EU:C:2013:772, punto 20).

[22](#) Rilevo che la medesima condizione è prevista all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2019/1, in cui si richiede la produzione di «elementi probatori inconfutabili».

[23](#) La versione italiana dell'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2019/1, che prevede la medesima condizione, è più esplicita nell'indicare che gli elementi probatori apportati dall'impresa devono consentire a provare «ulteriori circostanze».

[24](#) Rilevo tuttavia che, nella sentenza del 17 maggio 2013, MRI/Commissione (T-154/09, EU:T:2013:260, punto 117), su cui si fonda Recylex a sostegno della propria tesi, il Tribunale ha interpretato tale condizione nel senso che gli elementi di prova forniti dall'impresa devono permettere di «accertare altri fatti *rispetto a quelli che la Commissione può stabilire*». Il corsivo è mio.

[25](#) V., in questo senso, con riferimento al testo, meno esplicito, del punto 23, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2002, la sentenza LG Display, punto 78. Il testo della direttiva 2019/1 è diverso da quello del punto 26, terzo comma, della comunicazione sulla clemenza, limitandosi a prevedere che gli elementi apportati dall'impresa devono permettere di

determinare «l'aumento delle ammende rispetto a quelle che sarebbero altrimenti state imposte ai partecipanti al cartello segreto».

[26](#) Sulla diversità dei criteri di valutazione per la concessione dell'immunità parziale o di una riduzione d'ammenda ai sensi della comunicazione sulla clemenza del 2002, v. sentenza del 27 febbraio 2014, LG Display e LG Display Taiwan/Commissione (T-128/11, EU:T:2014:88, punto 190).

[27](#) V. punto 4 della comunicazione sulla clemenza del 2006.

[28](#) V. punti 24 e 25 della comunicazione sulla clemenza del 2006.

[29](#) V., in questo senso, con riferimento alla comunicazione sulla clemenza del 2002, sentenza del 5 ottobre 2011, Transcatab/Commissione (T-39/06, EU:T:2011:562, punto 381).

[30](#) V., in questo senso, con riferimento alla comunicazione sulla clemenza del 2002, sentenza del 5 ottobre 2011, Transcatab/Commissione (T-39/06, EU:T:2011:562, punto 382).

[31](#) V. sentenza LG Display, punto 79.

[32](#) V., in questo senso, il comunicato stampa della Commissione del 7 dicembre 2006, IP/06/1705. La riforma della comunicazione sulla clemenza è stata tra l'altro adottata per allineare tale comunicazione agli obiettivi fissati dal programma modello di trattamento favorevole della Rete europea della concorrenza; v. il comunicato stampa della Commissione del 29 settembre 2006, IP/06/1288, in cui è indicato che una delle modifiche proposte in sede di discussione nell'ambito della Rete europea della concorrenza avrebbe dovuto condurre a «statuire espressamente che solo prove concludenti sarebbero state ricompensate al di fuori delle forcelle di riduzione dell'ammenda», disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/competition/cartels/legislation/leniency_legislation.html; v. anche il documento Competition: Revised Leniency – Frequently Asked Questions, disponibile all'indirizzo https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_06_469, per quanto concerne la nozione di «compelling evidence» ai fini della concessione dell'immunità parziale. Sulla relazione tra i programmi di clemenza adottati a livello nazionale, dell'Unione e nel quadro della Rete europea della concorrenza, v., in particolare, la sentenza del 20 gennaio 2016, DHL Express (Italy) e DHL Global Forwarding (Italy) (C-428/14, EU:C:2016:27).

[33](#) In questo senso, non è escluso che l'immunità parziale possa essere concessa anche nel caso in cui la Commissione disponga di elementi probatori, ma che non sia in grado di interpretarli in assenza dell'informazione fornita dall'impresa che ha presentato domanda di immunità parziale, v., in questo senso, conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen nella causa Repsol Lubricantes y Especialidades e a./Commissione (C-617/13 P, EU:C:2015:487, punto 31).

[34](#) Delle sentenze del Tribunale richiamate da Recylex a sostegno della sua tesi, solo la sentenza 17 maggio 2013, MRI/Commissione (T-154/09, EU:T:2013:260, punti 117, 127 e seguenti) sembrano confortare tale tesi. In effetti, la sentenza Deutsche Bahn, richiamata dallo

stesso Tribunale al punto 89 della sentenza impugnata adotta in sostanza la stessa interpretazione proposta nelle presenti conclusioni (v. punti 377, 381, 385 e 386). Per quanto riguarda il punto 386 della sentenza del 29 febbraio 2016, Schenker/Commissione (T-265/12, EU:T:2016:111) esso contiene unicamente una parafrasi dell'articolo 26, terzo comma, della comunicazione del 2006.

[35](#) Rilevo che anche la Commissione sembra condividere una lettura della sentenza impugnata secondo cui il Tribunale avrebbe concluso nel senso che i documenti di cui già disponeva tale istituzione al momento della presentazione della domanda di clemenza di Recylex permettevano di provare la tenuta della riunione di Windhagen del 23 settembre 2009.

[36](#) V. punto 91 della sentenza impugnata.

[37](#) Il corsivo è mio.

[38](#) V. punti 141 e 150 della sentenza impugnata.

[39](#) V. punto 26, primo e secondo comma, della comunicazione sulla clemenza del 2006.

[40](#) V. paragrafo 54 delle presenti conclusioni.

[41](#) V., in questo senso, per quanto riguarda la comunicazione sulla clemenza del 2002, sentenza del 5 ottobre 2011, Transcatlab/Commissione (T-39/06, EU:T:2011:562, punti da 378 a 380).

[42](#) Come osserva la Commissione, pur con le dovute differenze, un'interpretazione analoga – e a mio avviso condivisibile – è stata accolta dal Tribunale per quanto riguarda il punto 8, lettera a), della comunicazione sulla clemenza del 2002, in materia di immunità totale dall'ammenda nella sentenza del 16 settembre 2013, Repsol Lubricantes y Especialidades e a./Commissione (T-496/07, non pubblicata, EU:T:2013:464, punti da 325 a 336). Il Tribunale ha in particolare posto l'accento sulla presentazione cronologica dei fatti quale constatata nella decisione impugnata con il ricorso che ha dato luogo a tale sentenza e sull'incapacità della ricorrente a contestare la fondatezza di una tale presentazione (v. punti da 329 a 333). Sulla base di tali considerazioni, esso ha concluso che la ricorrente non avrebbe comunque potuto pretendere di ottenere l'immunità dall'ammenda, anche ove la prima impresa a denunciare il cartello avesse perso tale beneficio a causa del mancato rispetto delle condizioni previste al punto 11, lettera a), della comunicazione sulla clemenza del 2002 (v. punti 335 e 336 della sentenza).